

presso l'orfanotrofio maschile si istituì una sezione speciale per i sordo-muti, che ora si regge con norme proprie e va costituendosi un proprio patrimonio.

Convenendo in massima nelle conclusioni del Relatore finchè riconosce la necessità di prestare assistenza ai minorenni abbandonati, obietta però che la facile larghezza dei pubblici soccorsi potrebbe essere stimolo maggiore per i genitori disamorati ad abbandonare i figli, fatti sicuri che altri vi provvederà senza loro pensiero e responsabilità. La propria esperienza personale lo conferma in questo dubbio grave e gli darebbe occasione per citare numerosi esempi in appoggio, che non sarebbero possibili quando si sapesse imitare non incompletamente taluna legislazione straniera, larga nel concorso degli enti di Stato, ma ad un tempo severa nei rapporti coi poveri, verso i quali il beneficio non è senza corrispettivo di lavoro e di limitazione, di azione e di autorità.

Pertanto egli trova bensì raccomandabile la sorte dei minorenni abbandonati, e per sua parte fa caldi voti perchè anche ad essi sia provveduto, ma crede che le proposte dell'egregio relatore non approderanno a risultato pratico, scompagnate che siano da altri provvedimenti legislativi e amministrativi. Pensa invece che più facilmente raggiungerebbersi lo scopo, esigendo la osservanza severa delle leggi vigenti civili e penali, generali e speciali, ottenendo un più largo concorso da parte dello Stato a cui incombebbe l'obbligo del ricovero negli istituti di corrigendi; collegando i vari istituti educativi che avendo l'identico fine, provvegono spesso disgiuntamente e disarmonicamente, e contando sulla carità privata e sulla missione moralizzatrice del clero, che, abbandonate le infeconde lotte politiche, potrebbe essere nobile alleato nell'opera di educazione e di riabilitazione delle classi popolari. A questo proposito l'oratore cita gli esempi del Coletti in Venezia e del Casani di Napoli, e mostra la efficacia diretta ed immediata dell'azione della carità privata che, vigilante, sa riconoscere il meritevole del soccorso, può accertare la destinazione del beneficio ed ha il mezzo di esercitare una prudente e provvida tutela sul minorenne ed una accorta sorveglianza sui genitori, i quali nel beneficio del privato riconoscono un atto pietoso a cui corrispondono con gratitudine e deferenza ascoltandone i consigli e le ammonizioni, mentre nella assistenza di un pubblico istituto trovano sempre il riconoscimento di un diritto, scompagnato da ogni obbligo.

